

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e, se del caso, l'interveniente alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

#### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

### **Ricorso proposto il 22 dicembre 2020 — Monster Energy / EUIPO — Frito-Lay Trading Company (MONSTER)**

**(Causa T-758/20)**

(2021/C 53/79)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Monster Energy Co. (Corona, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Frito-Lay Trading Company GmbH (Berna, Svizzera)

#### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «MONSTER» — Marchio dell'Unione europea n. 9 492 158

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 ottobre 2020 nel procedimento R 2927/2019-2

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione della divisione di annullamento del 22 ottobre 2019 nei limiti in cui ha annullato la registrazione dei beni della classe 30;
- respingere il ricorso per annullamento della registrazione dei beni della classe 30;
- condannare l'EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

#### **Motivo invocato**

- Erronea applicazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-